Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1197

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano

18/12/2022 - 02:35

Indice

1. DDL S. 1197 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 1197 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 8

1.3.1. Sedute . . . 9

1.3.2. Resoconti sommari . . . 10

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 11

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020 . . . 12

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 181 (ant.) del 28/10/2020 . . . 29

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020 . . . 30

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 193 (ant.) del 18/11/2020 . . . 40

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194 (ant.) del 18/11/2020 . . . 41

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (pom.) del 16/03/2021 . . . 42

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 . . . 50

1.4. Trattazione in consultiva . . . 72

1.4.1. Sedute . . . 73

1.4.2. Resoconti sommari . . . 74

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 75

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/03/2021 . . . 76

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 77

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021 . . . 78

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021 . . . 85

1. DDL S. 1197 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1197
XVIII Legislatura

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
Titolo breve: *Valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano*

Iter
30 marzo 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1197	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Francesco Battistoni (FI-BP)
Cofirmatari
Licia Ronzulli (FI-BP), **Massimo Vittorio Berutti** (FI-BP), **Alessandrina Lonardo** (FI-BP), **Marco Siclari** (FI-BP), **Andrea Causin** (FI-BP), **Fiammetta Modena** (FI-BP), **Antonio Barboni** (FI-BP), **Maria Rizzotti** (FI-BP), **Dario Damiani** (FI-BP), **Gilberto Pichetto Fratin** (FI-BP), **Paola Binetti** (FI-BP), **Elena Testor** (FI-BP), **Marco Perosino** (FI-BP), **Donatella Conzatti** (FI-BP)
Roberto Berardi (FI-BP) (aggiunge firma in data 10 luglio 2019)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica richiesta il 16 marzo 2021
Presentazione
Presentato in data **2 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 106 del 3 aprile 2019.
Classificazione TESEO
LATTE , CAVALLI
Articoli
NEONATI (Artt.1, 2), MALATI (Artt.1, 2), ASSISTENZA SANITARIA (Art.2), PRESCRIZIONI MEDICHE (Art.2), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.2, 3), CREDITO DI IMPOSTE (Art.3), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.3), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.3, 4), OSSERVATORI (Art.3), INFORMAZIONE (Art.4), ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI (Art.5)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Fulvia Michela Caligiuri** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2020) .
Facente funzioni Sen. **Gianpaolo Vallardi** (L-SP-PSd'Az) il 14 gennaio 2020 .
Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1197

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1197

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTONI** , **RONZULLI** , **BERUTTI** , **LONARDO** , **SICLARI** , **CAUSIN** , **MODENA** , **BARBONI** , **RIZZOTTI** , **DAMIANI** , **PICHETTO FRATIN** , **BINETTI** , **TESTOR** , **PEROSINO** , **CONZATTI** e **BERARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano

Onorevoli Senatori. - Il latte umano è il primo alimento di ogni neonato, compresi i bambini nati prematuri, che in Italia sono più del 6 per cento del totale dei nati, per un totale di circa 30.000 l'anno, di cui 5.000 sotto i 1.500 grammi di peso. Proprio per questi ultimi, dati i particolari fabbisogni nutrizionali, l'alimento « latte materno » deve essere fortificato con nutrienti, soprattutto proteine da latte vaccino, spesso mal tollerati dal fragile intestino dei bimbi nati pre-termine. Altra condizione è quella di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino (APLV), una delle sindromi allergiche maggiormente diffuse in età pediatrica, che interessa circa il 5 per cento della popolazione tra gli zero ed i due anni di età.

Tuttavia, le esigenze alimentari di ogni nato, nei primi due anni di vita, possono essere soddisfatte proprio dall'apporto di latte vaccino e dei suoi derivati: è con tali alimenti, invero, che il bambino soddisfa il 50 per cento del suo fabbisogno energetico e nutrizionale (specie per quanto riguarda il fabbisogno di calcio). Se, dunque, per i bambini allergici al latte vaccino è indispensabile la totale eliminazione del latte vaccino e dei suoi derivati, e per i neonati prematuri sarebbe auspicabile avere a disposizione un integratore meglio tollerato, è quindi indispensabile poter disporre di alimenti sostitutivi che siano tollerati e dotati di caratteristiche nutrizionali adeguate e gradevoli al gusto per poter essere accettate

Recenti studi italiani (*Barni S., Sarti L.,* ed altri 2018*, Bertino E., Cavallarin L.,* ed altri 2018, *Coscia, A., Bertino, E.,* ed altri 2018*, Souroullas, K., Aspri M., Papademas P.,* 2018, *Monti G., Viola S.*, ed altri 2012*)*, pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali, dimostrano come, in bambini allergici, con allergie alimentari multiple inclusa l'allergia al latte vaccino, il latte di asina sia tollerato in più dell'85 per cento dei casi. Un secondo recentissimo studio clinico ha dimostrato che l'integrazione del latte umano con latte d'asina consente di ridurre di 2,5 volte il rischio di intolleranza alimentare nei neonati pre-termine, rispetto ad una pari integrazione con latte vaccino. Le caratteristiche chimiche di questo alimento, infatti, lo rendono il più simile al latte umano, rispetto al latte vaccino o di altri ruminanti, facendone una valida alternativa alimentare per i bambini con APLV e un migliore ingrediente per integrare il latte umano, rispetto al latte vaccino, per i neonati prematuri. Questo alimento, grazie alle sue peculiarità di elevata tollerabilità, ottima « palatabilità » (fondamentale trattandosi di bambini) e adeguatezza nutrizionale, deve necessariamente ricevere maggiore considerazione e tutela da parte del legislatore.

L'elenco dei benefici per la salute generati dal suo utilizzo, peraltro, non si limitano a questa pur fondamentale eccezione, ma sono molteplici e di diversa natura; a solo titolo esemplificativo, si segnala che l'alta concentrazione del lattosio presente contribuisce a contrastare patologie quali l'osteoporosi esercitando un effetto positivo sull'assorbimento del calcio nell'intestino. Inoltre, la sua

particolare composizione e proprietà rende il latte di asina non solo utile come nutrimento, ma anche per altri usi come quello para-farmacologico e cosmetico.
Negli ultimi decenni, però, si è assistito ad una drastica riduzione di questa specie animale, a causa di una progressiva mancanza di utilità nei lavori in cui era originariamente indispensabile, specie in ambito agricolo. L'asina, ancora, ha una capacità produttiva di latte molto limitata: in media, ne produce quattro litri al giorno e solo nel periodo in cui vi è il puledro e se consideriamo che lo svezzamento avviene dopo circa sei mesi e che la gestazione ne dura mediamente dodici, si comprendono le limitate possibilità produttive. Le condizioni sopra descritte, dal lato consumatore, rendono questo alimento particolarmente costoso e di difficile reperimento; dal lato produttore, invece, la limitata capacità produttiva, i costi molto alti di mantenimento dell'animale e la scarsa conoscenza del prodotto da parte del mercato rendono poco conveniente il suo allevamento.
Il presente disegno di legge si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 reca la finalità e le definizioni.
L'articolo 2, disciplina l'erogazione del latte d'asina e l'applicazione allo stesso dell'IVA al 4 per cento.
L'articolo 3, istituisce un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina.
L'articolo 4, prevede campagne di sensibilizzazione da parte dei Ministeri competenti.
L'articolo 5, demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di tutelare la produzione di latte d'asina da eventuali frodi.
L'articolo 6, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha l'obiettivo di sostenere la produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri.

2. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per « latte d'asina »: un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente;

b) per « bambino nato prematuro »: il bambino nato prima della trentasettesima settimana di gestazione;

c) per « soggetto allergico »: il bambino di età compresa tra gli zero e gli otto anni, a cui sia stata diagnosticata APLV.

Art. 2.

(Erogazione del latte d'asina e IVA)

1. Al fine di garantire un'alimentazione adeguata, ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate.

2. L'erogazione è a carico del Servizio sanitario nazionale ed avviene dietro presentazione di ricetta medica.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti massimi di spesa.

4. I limiti di spesa di cui al comma 3 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo del latte d'asina sul libero mercato. Il Ministro della salute definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

5. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento come per il latte fresco confezionato per la vendita al dettaglio.

Art. 3.

(Credito d'imposta per i produttori e controlli)

1. È istituito un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, di seguito denominato « Osservatorio », composto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con funzione di direttore, un dirigente del Ministero della salute, un funzionario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un funzionario della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché da rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera produttiva e dei consumatori. I membri dell'Osservatorio sono nominati per cinque anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

3. I principali compiti dell'Osservatorio sono:

a) monitorare il mercato del latte d'asina al fine di individuare gli effetti degli interventi di cui all' articolo 2 e al presente articolo;

b) organizzare incontri con i soggetti della filiera della produzione;

c) promuovere studi atti a migliorare e rafforzare sia la filiera produttiva nazionale, che la diffusione del corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie preposte.

Art. 4.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per i potenziali consumatori e per il personale sanitario coinvolto.

Art. 5.

(Repressioni frodi)

1. È demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1197
XVIII Legislatura

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
Titolo breve: *Valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente
N. 92 (pom.)
14 gennaio 2020
N. 181 (ant.)
28 ottobre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)
N. 143 (pom.)
10 novembre 2020
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente
N. 193 (ant.)
18 novembre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 194 (ant.)
18 novembre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 161 (pom.)
16 marzo 2021
N. 165 (pom.)
30 marzo 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore TARICCO (*PD*) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice FATTORI (*Misto*), a cui replica il senatore TARICCO (*PD*), il presidente VALLARDI propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore LA PIETRA (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccoglibile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.
In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.
Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) ***VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.
Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immodificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.
L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.
L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.
L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.
L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.
Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Discussione e rinvio)

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 del dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità***
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore TARICCO (*PD*) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.
Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice FATTORI (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1o gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premesso che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subìto modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili.Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda;*

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodrigùez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Tecniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[…] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[…] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 181 (ant.) del 28/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Presidenza del Presidente
VALLARDI
indi della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA LAURA CAVALLARIN, RESPONSABILE UNITÀ TERRITORIALE DI TORINO DEL CNR-ISPA (ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI), INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197 (VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL LATTE D'ASINA ITALIANO)

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI
indi del Vice Presidente
BATTISTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01751, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che gli obiettivi volti a dare una maggiore informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità sono continuamente al centro delle attività dell'Amministrazione.
A tal riguardo, la scelta di revocare in autotutela - solo per l'anno 2020, con decreto n. 34528 del 24 giugno 2020, il bando n. 15487 del primo marzo 2016 (ma con la conservazione delle somme al prossimo anno) - è stata dettata in primo luogo da alcune oggettive difficoltà. La criticità per gli operatori era quella di avere un quadro chiaro delle misure da attivare ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti DOP/IGP tenuto conto che il settore fieristico al momento ha rinviato tutte le manifestazioni al prossimo anno.
Ricorda anche la mancanza di chiarezza in ordine alle eventuali risorse finanziare aggiuntive assegnate al settore al fine di incentivare le produzioni di qualità nelle condizioni post-epidemia e, da ultimo, il mutato quadro finanziario-contabile che avrebbe lasciato poco tempo ai consorzi e loro associazioni di

poter effettuare le attività impegnate.
Ragioni ispirate sicuramente dal buon senso e dalla consapevolezza - in un quadro così incerto - di privilegiare efficacia ed efficienza della spesa pubblica per il raggiungimento di obiettivi concreti.
La rimozione di tale revoca non ha eliminato tutti i motivi alla base della scelta che precedentemente era stata fatta ma è stata data soluzione ad almeno due situazioni che riguardano gli aspetti ammnistrativo-contabili: attivazione immediata (nonostante le condizioni) della commissione di valutazione e certezza sulla utilizzazione delle risorse attualmente assegnate per un quadro temporale più lungo.
Al riguardo è stata istituita una commissione ministeriale incaricata di valutare le istanze pervenute presso l'Amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, commissione che - nonostante la pandemia in corso - ha valutato 109 progetti pervenuti mentre gli uffici hanno redatto in data 19 ottobre 2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (49 inerenti la valorizzazione e promozione delle indicazioni geografiche e 34 progetti relativi alla salvaguardia delle stesse), pubblicata sul sito MIPAAF il 20 ottobre 2020.
A riprova della rilevanza che l'Amministrazione attribuisce alla migliore informazione e divulgazione, volte a garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, segnala che nel mese di aprile-maggio - in piena crisi pandemica - l'Amministrazione ha emesso 51 decreti di impegno a favore di consorzi e loro associazioni per azioni di promozione, comunicazione e salvaguardia dei prodotti DOP/IGP per un importo pari a circa 2,1 milioni di euro.
Ad oggi, sono stati registrati e liquidati 6 decreti di anticipo, pari a circa 272 mila euro, al fine di consentire di avviare immediatamente le azioni previste dai programmi approvati.
Inoltre, rispetto ai progetti precedentemente approvati e conclusi, negli anni 2017/2018/2019, sono stati emessi circa 50 decreti di liquidazione contributo per un ammontare pari a circa 700 mila euro fino al primo di luglio e 54 decreti di liquidazione finale dei contributi concessi per un totale di 1.389.942,50 euro nei mesi successivi.
A fronte degli impegni sopracitati - relativi ad attività che dovevano essere svolte nel corso di questo anno - l'Amministrazione ha già autorizzato circa 40 varianti rispetto al piano di spese che era stato approvato stanti le difficoltà che le imprese registrano per poter utilizzare dette somme in un momento dove mancano soprattutto le occasioni fieristiche in Italia ed all'estero.
Proprio in relazione alle difficoltà incontrate dai consorzi per poter portare a termine le attività oggetto di contributo, l'Amministrazione ha disposto 19 decreti di revoca del contributo concesso, causa la sopravvenuta rinuncia da parte degli stessi consorzi che non hanno potuto realizzare le attività finanziate con i relativi decreti di concessione a causa delle più svariate motivazioni.
Pertanto a differenza di quanto sottolineato dagli interroganti, l'Amministrazione è molto attenta e consapevole delle difficoltà che sta vivendo il settore dei prodotti agricoli, agroalimentari e del vino ad indicazione geografica, tanto che ha assicurato supporto ai consorzi e alle loro associazioni e attivato azioni mirate a far ripartire il settore e a dare certezze rivolte al sostegno finanziario ed allo sviluppo dei progetti.
In tale direzione, è stata nominata anche una seconda commissione, incaricata di valutare entro il mese di novembre i progetti pervenuti ai sensi di un altro decreto (n. 53334 del 28 luglio 2020), proprio allo scopo di dare maggiore sostegno ai consorzi ed agli organismi operanti nel campo dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità, nel momento in cui i relativi capitoli di bilancio verranno dotati della necessaria competenza finanziaria, attraverso appositi decreti di concessione contributi.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto dal momento che l'Amministrazione sembra aver di fatto risolto la problematica segnalata. Fa presente che il settore delle produzioni DOP e IGP rappresenta un valore pari a circa 16 miliardi di euro l'anno e queste non costituiscono più pertanto un prodotto di nicchia; tali produzioni peraltro contribuiscono a far conoscere l'Italia nel mondo e proprio per questo hanno bisogno di particolare attenzione. In conclusione ritiene che l'intera filiera necessiti di misure mirate da parte dell'Esecutivo,

soprattutto nella fase attuale in cui, anche a causa della chiusura forzata di molti esercizi di ristorazione, si è ulteriormente ridotto il volume di affari.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti.
Comunica che il relatore ritira gli emendamenti 1.12, 5.5 e 8.3.
Ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione 14a e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) chiede di disporre ancora di un margine di tempo per poter valutare, assieme al Governo, il contenuto degli emendamenti presentati, in modo tale da poter procedere nella prossima settimana alla loro votazione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di fissare per martedì 17 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore, in modo tale da potersi procedere nella giornata di mercoledì 18 novembre alla votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamento.
La Commissione bilancio, in particolare, ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b*) e *d)*.
Appare a questo punto opportuno che le condizioni poste dalla Commissione bilancio vengano

recepite dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) che chiede se, alla luce del parere della Commissione bilancio, si renda necessaria una ulteriore lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che ciò sarà inevitabile, stante i rilievi posti in evidenza dalla 5a Commissione.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile a questo punto riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, dal momento che si era proceduto sino ad ora nell'ipotesi di una approvazione rapida del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore TARICCO (*PD*), pur non essendo contrario ad una eventuale riapertura dei termini, fa presente che se così si procedesse slitterebbero notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento, dal momento che i nuovi emendamenti che venissero presentati andrebbero poi trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Il presidente VALLARDI invita i componenti della Commissione a valutare se eventuali richieste oggetto di emendamenti al disegno di legge potrebbero essere recepiti dal Governo anche in altri veicoli legislativi.

Il sottosegretario L'ABBATE ritiene che, in generale, la valutazione di eventuali proposte provenienti dalla Commissione dipenderà dal loro contenuto; più in particolare, occorrerà tenere conto se si tratterà di proposte condivise e se tali proposte intendono apportare modifiche sostanziali al testo oppure limitate ad una sua parte ben circoscritta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene pertanto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di martedì 17 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore Mollame per illustrare i quattro schemi di decreto legislativo che la Commissione esamina congiuntamente. Ricorda che il termine per formulare le

osservazioni alla Commissione 12a scade il 2 dicembre 2020. Informa inoltre di aver nominato la senatrice Rosellina Sbrana come seconda relatrice sui provvedimenti in esame, a fianco del senatore Mollame.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), anche a nome della relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), illustra gli schemi di decreto legislativo in esame.

Gli schemi di decreto vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Più in dettaglio, l'atto del Governo n. 202concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi; con il provvedimento vengono quindi istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute.

Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento - il sistema TRACES NT (*TRAde Control and Expert System New Technology*) - messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Più in dettaglio, l'articolo 1 istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.

L'articolo 2 concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.

L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (ad esempio perché destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia ecc.).

L'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici

Mentre all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci, l'articolo 6 reca una serie di abrogazioni, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 reca le disposizioni finali.

L'atto del Governo n. 205concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, "la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale", materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente "proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale".

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli: l'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

L'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.

L'articolo 4 reca le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Si prevede inoltre che l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, venga assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

L'articolo 5 dispone una serie abrogazioni mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 206riguarda più in particolare i controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dalle varie autorità competenti nei rispettivi ambiti operativi, per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.

Passando all'esame dell'articolato, mentre l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, l'articolo 2 individua le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo da Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.

Anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuato, al comma 2,

quale autorità competente nei seguenti ambiti: a) gli alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) i mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza; c) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; e) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Lo stesso MIPAAF è altresì individuato quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità degli Stati membri, nei settori di competenza.

L'articolo 3 concerne la predisposizione del piano di controllo nazionale pluriennale, designando il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento.

All'articolo 4 si dettano disposizioni in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali stabilendo che le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori interessati, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata.

L'articolo 5 prevede che, al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente debba valutare le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti.

L'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.

Agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, l'articolo 12 apporta alcune modifiche normative, mentre l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo l'articolo 14 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 210si occupa in particolare di fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Passando all'articolato, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal regolamento comunitario ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali. Le tariffe per l'effettuazione dei controlli sono poste a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, ai fini del miglioramento del sistema dei controlli.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca, mentre l'articolo 5 disciplina le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi (quest'ultimo un compito istituzionale delle autorità competenti effettuato su richiesta dell'operatore).

L'articolo 6 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi.

L'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe per la fase della controversia mentre l'articolo 12 definisce le modalità di versamento da parte degli operatori delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai posti di controllo frontaliero e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta per l'esecuzione di tali attività.

L'articolo 13 disciplina le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale, mentre l'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

L'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio.

Da ultimo gli articoli 19, 20 e 21 recano, rispettivamente, norme in materia di adempimenti dell'Unione europea, una clausola di invarianza e una serie di abrogazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato. Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 7 che introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'erogazione dei contributi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato. Si rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura in esame provvederà comunque l'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno individuate nel medesimo decreto.

L'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Più in dettaglio, l'esonero contributivo è riconosciuto alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Riguardo invece ai datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui sopra.

Da ultimo, la norma quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in esame in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021.

Fa presente in conclusione che il cosiddetto decreto-legge "ristori-*bis*" appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere trasformato da parte del Governo in un emendamento al decreto-legge in esame e che da tale decisione - in base alle informazioni in suo possesso - dipenderà il termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti alle Commissioni 5a e 6a.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) chiede delucidazioni in ordine ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 7 nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche l'articolo 6, recante misure di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali, presenti aspetti di interesse per la Commissione agricoltura.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) esprime perplessità sulla possibilità di poter procedere ad una discussione ordinata in presenza di un testo che, ad oggi, non appare certo nella sua formulazione definitiva. Il fatto di dover discutere nell'imminenza di un ulteriore decreto-legge che potrebbe stravolgere i contenuti del testo in esame non consente di lavorare in maniera proficua, ed anche l'incertezza sui tempi con cui verranno esaminati gli emendamenti da parte delle Commissioni di merito non aiuta la discussione.

Il presidente BATTISTONI fa notare che, al momento, il cosiddetto decreto-legge "ristori-*bis*" non risulta essere stato ancora assegnato alle Commissioni del Senato.

Il relatore TARICCO (*PD*) concorda con la precisazione del Presidente e ritiene che ad oggi occorra

ragionare soltanto sui contenuti del decreto-legge in esame. Fa presente che il testo contiene due misure fondamentali in favore del settore agricolo, che consistono nel contributo a fondo perduto per 100 milioni di euro a favore delle imprese agricole previsto dall'articolo 7 e nell'esonero dal versamento dei contributi per le aziende della filiera agricola previsto dall'articolo 16. Ulteriori misure di interesse per il settore agricolo sono poi contenute all'articolo 1, che prevede un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive, all'articolo 8, che prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, all'articolo 9, che prevede la cancellazione della seconda rata IMU, e all'articolo 10, che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770. Anche se appare probabile che con il decreto-legge "ristori-*bis*" tale quadro normativo verrà modificato, ritiene che nella fase attuale la Commissione debba analizzare il testo all'ordine del giorno.

Ad una proposta del senatore LA PIETRA (*FdI*), che riterrebbe preferibile votare il parere della Commissione solo successivamente alla presentazione degli emendamenti del Governo nelle Commissioni di merito, il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che sarebbe più opportuno anticipare l'approvazione di un parere nella seduta già prevista per domani oppure, eventualmente, rinviare l'approvazione alla settimana prossima qualora emergessero novità nei tempi di esame da parte delle Commissioni di merito. Propone in ogni caso di far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del parere.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione, pur nell'incertezza sui testi e sulla tempistica di esame presso le Commissioni di merito, dovrebbe attrezzarsi per fornire comunque un parere, per non correre il rischio di arrivare troppo tardi e non poter fornire nessuna osservazione di merito. Ritiene pertanto che si potrebbe tentare di votare il parere della Commissione nella seduta già programmata per domani, rinviando il voto qualora non ce ne fossero le condizioni.

Il presidente BATTISTONI propone pertanto di fissare alle ore 11 di domani il termine per trasmettere eventuali osservazioni e proposte al relatore per la predisposizione del parere, in modo tale che questo possa essere votato nella seduta già programmata per domani, fermo restando che, qualora emergessero fatti nuovi, la Commissione potrebbe rinviare la votazione del parere all'inizio della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente BATTISTONI avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1197 (valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano) della dott.ssa Laura Cavallarin, responsabile Unità territoriale di Torino del CNR-ISPA (Istituto di scienze delle produzioni alimentari), svolta in data 28 ottobre 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 193 (ant.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente
BATTISTONI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE CAMMAROTO, UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197 (VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL LATTE D'ASINA ITALIANO)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194 (ant.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PIERLUIGI CHRISTOPHE ORUNESU, CEO EUROLACTIS, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197 (VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL LATTE D'ASINA ITALIANO)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (pom.) del 16/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)
(Osservazioni alle Commissioni 2a e 12a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede osservazioni alle Commissioni 2a e 12a e che il relativo termine scade il prossimo 19 marzo. Nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa.
Stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* XXVII, n. 18) ***Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"***
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE fa presente che le Commissioni 5a e 14a che stanno esaminando il documento in sede primaria hanno richiesto l'espressione del parere tendenzialmente entro giovedì 18 marzo. Ricorda inoltre si stanno svolgendo audizioni sul Piano in esame.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene innanzitutto necessario concludere il ciclo di audizioni programmate

prima di presentare una proposta di parere. Successivamente si tratterà di valutare se rinviare all'inizio della prossima settimana la conclusione dell'esame, dal momento che, a quanto pare, diverse altre Commissioni del Senato si stanno orientando nel posticipare l'espressione dei rispettivi pareri.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene che abbia senso rinviare l'espressione del parere della Commissione solo qualora vi fosse la presentazione di un nuovo documento da parte del Governo. In caso contrario, se come sembra la Commissione si dovrà esprimere sul testo presentato dal precedente Governo, non sarà necessario rinviare ulteriormente la conclusione dei lavori della Commissione.

Il presidente VALLARDI, propone di rinviare alla seduta già convocata nella giornata di domani ogni decisione in merito alla tempistica di prosecuzione dell'esame del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi" (n. 147)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda nella precedente seduta è stata presentata una proposta di risoluzione da parte del relatore, a cui cede quindi la parola.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, in cui in particolare vengono apportate modifiche al punto 4 delle conclusioni.

Il sottosegretario BATTISTONI ringrazia il relatore e propone di apportare alcune modifiche alla risoluzione presentata: anzitutto ritiene che al punto 3 vada specificata la necessità di reperire preventivamente le risorse necessarie; in secondo luogo propone di riformulare il punto 4 prevedendo l'istituzione in ogni caso di un coordinamento nazionale di lavoro per la sperimentazione, dotato delle risorse necessarie per la mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di nuovi prodotti o soluzioni, che non disperda le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni colpite, per la definizione di linee guida e protocolli per la gestione del suolo in frutticoltura, prevedendo la più ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali, anche a livello tecnico.

Il relatore TARICCO (*PD*), per quanto concerne la richiesta di modifica del Governo riferita al punto 3, propone di inserire un inciso che specifichi la necessità del previo reperimento delle risorse necessarie per il programma di ricerca ivi previsto. Per quanto concerne invece la riformulazione proposta al punto 4, si riserva di valutarne la portata complessiva.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene sia opportuno approfondire le implicazioni delle modifiche proposte dal rappresentante del Governo.

In senso analogo si esprime anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*).

Il presidente VALLARDI, al fine di consentire i necessari approfondimenti, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio 2020.

Il presidente VALLARDI dopo aver ricordato che è in fase di svolgimento un ciclo di audizioni sull'argomento in esame cede la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*), dopo aver segnalato che nella giornata di domani è in programma una ulteriore audizione, ritiene che l'argomento possa considerarsi sufficientemente approfondito da parte della Commissione: considera pertanto conclusa la fase delle audizioni e preannuncia la presentazione, nelle prossime settimane, di una proposta di risoluzione che auspica possa essere quanto più possibile condivisa dai membri della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio 2020.

Il presidente VALLARDI ricorda la Commissione aveva convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. Rileva come le informazioni acquisite nel corso di tali audizioni - che possono considerarsi concluse - sembrano aver posto in evidenza i benefici apportati dal latte d'asina e confermato l'attualità di un intervento legislativo a sostegno della filiera.
Fa presente inoltre che sono state sollecitate le Commissioni chiamate ad esprimere parere (1a, 5a, 6a, 12a e Questioni regionali), di cui si rimane in attesa.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente per aver sollecitato le Commissioni in sede consultiva e auspica che i pareri possano essere resi rapidamente in modo tale da poter proseguire rapidamente con l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Discussione e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, che interviene al fine di riconoscere all'agricoltore il ruolo di custode dell'ambiente e del territorio. Viene pertanto delineato un quadro normativa diretto a strutturare, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, la figura dell'agricoltore anche nei suoi compiti di tutela dell'ambiente dell'ecosistema.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscano la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.

Ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto tale l'agricoltore che si occupa prevalentemente della manutenzione del territorio (nelle sue varie manifestazioni), della custodia della biodiversità rurale, dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali, della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali nonché del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.

Al fine di diffondere tale figura, l'articolo 3 assegna a regioni, province autonome, città metropolitane, province, comuni e comunità montane e isolane il compito di promuovere progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio.

L'articolo 4 istituisce, presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. Le regioni e le province autonome provvedono altresì alla pubblicazione di appositi bandi che fissano, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché come società cooperative del settore agricolo e forestale.

L'articolo 5 prevede infine che le regioni e le province autonome possano riconoscere in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 specifici criteri di premialità, tra cui la riduzione delle imposte di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 147

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi",
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;
premesso che:
l'actinidia, o kiwi, è un frutto coltivato con successo a partire dagli anni '70, ed è da subito diventata una coltura in grado di apportare una importante componente di reddito, di ampliamento di offerta commerciale e di allungamento della stagione produttiva e della distribuzione del lavoro per moltissime aziende del comparto frutticolo nazionale;
nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi la metà della quale realizzata in Cina, l'Italia risultava fino a pochi anni or sono, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale, davanti alla Nuova Zelanda, arrivando a produrre oltre mezzo milione di tonnellate annue, con una produzione media purtroppo in calo negli ultimi anni, ed essendo comunque l'Italia il primo esportatore mondiale (davanti alla Nuova Zelanda ed alla Cina la quale assorbe il proprio prodotto interno), rimanendo un *player* mondiale, anche con approvvigionamento del prodotto da commercializzare da fuori Paese (con uscita di risorse e di *know-how*);
la "moria del kiwi" è una sindrome che colpisce l'actinidia e comporta l'appassimento delle piante per morte dell'apparato radiale, con conseguente perdita della produzione e il disseccamento delle stesse, fino a compromettere in maniera irreversibile, anche nel giro di una sola stagione, l'intero frutteto. Gli apparati radicali delle piante sintomatiche appaiono compromessi e caratterizzati da marcescenza

diffusa con capillizio radicale assorbente assente;
ad oggi la "moria del kiwi" rimane la più grave malattia dell'actinidia; rispetto ad altre, presenta numerosi aspetti che la rendono estremamente complessa: non è stato identificato un chiaro ed unico agente eziologico ed è multifattoriale, ovvero si manifesta in concomitanza di diversi fattori presenti contemporaneamente, peraltro ancora non completamente definiti;
non esiste allo stato attuale né una cura né prevenzione efficace nonostante si sia cercato di controllare i fattori predisponenti, come gli eccessi idrici nel suolo. Anche a causa della difficile individuazione delle cause, non è stato al momento possibile trovare soluzioni efficaci per contrastarla, e a partire dal 2012, si è diffusa in tutti gli areali di coltivazione in Italia;
la moria è attualmente in continua espansione in tutti gli areali di coltivazione, arrivando a colpire oltre il 25 per cento della superficie nazionale (6.560 ettari su un totale di 25.000 ettari): apparsa a Verona nel 2012 (dove ha colpito, ad oggi, circa 2.000 ettari su un totale di 2.500 ettari prima presenti), si è poi diffusa in Friuli nel 2014 (interessando attualmente oltre 80 ettari su un totale di 650 ettari), in Piemonte nel 2015 (dove attualmente interessa 4.000 ettari su un totale di 5.500), nel Lazio nel 2017 (dove si stima una perdita di almeno 2000 ettari, in forte aumento); vi sono altresì alcune segnalazioni in Calabria, in Basilicata e in Romagna a partire dal 2018;
per il 2020, è stato stimato un danno diretto agli agricoltori di oltre 300 milioni di euro (senza considerare l'indotto); va altresì considerato che il danno arrecato alle superfici è permanente, a differenza di molte altre calamità per le quali, nell'anno successivo, è possibile tornare alla piena produzione: nel caso della moria del kiwi, invece, si devono sommare ogni anno le mancate produzioni delle superfici colpite alle nuove, per cui la perdita di produzione è quasi esponenziale. In tale senso, si stima che la perdita economica cumulata sfiori ormai il miliardo di euro;
al momento non sono emerse valide alternative di coltivazione, soprattutto in determinati areali, sia per motivi di mercato sia per motivi agronomici e pedoclimatici;
premesso altresì che:
dal 2013, data la gravità del problema, alcuni enti locali del veronese e altri enti pubblici (Provincia di Verona e Camera di Commercio, Comuni di Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca e Sona; Consorzio kiwi del Garda) hanno iniziato a finanziare le prime ricerche, ad opera di CREA ed AGREA Centro Studi, per indagare il fenomeno e cercare di individuarne le cause; la problematica si è rivelato fin da subito estremamente complessa; successivamente, la Regione Veneto dal 2015 e la Regione Piemonte dal 2017 hanno finanziato altri ulteriori progetti, rispettivamente il progetto relativo alla "Individuazione di idonee strategie di contrasto alla moria del kiwi nel veronese", condotto in collaborazione tra Veneto Agricoltura (PD), Consorzio di tutela del kiwi del Garda (VR), AGREA Centro studi (VR) e CREA di Fiorenzuola (PC), e il progetto "Kimor", condotto da Agrion (CN), Università di Torino, Servizio fitosanitario e CREA di Torino. In tutti i progetti sono stati indagati gli aspetti agronomici legati alla struttura del terreno, alla sostanza organica ed alla regimazione delle acque;
le ricerche portate avanti, pur avendo permesso di approfondire la conoscenza del fenomeno, non riescono purtroppo ancora a fornire risultati risolutivi: non si è potuto infatti chiarire in modo completo le cause del fenomeno, e di conseguenza individuare i rimedi più efficaci. Le evidenze preliminari ottenute indicano sì un legame della moria con la sistemazione del terreno e l'acqua, ma non permettono ancora di trarre conclusioni univoche, in grado di orientare in modo chiaro scelte su materiali vegetali, trattamenti fitosanitari, irrigazione e pratiche agronomiche;
rilevato che:
i cambiamenti climatici in atto stanno determinando una variazione della piovosità, sia in termini di frequenza che di intensità, e delle temperature, influenzando l'evapotraspirazione delle piante e comportando modificazioni significative sul fabbisogno di apporto idrico, anche alla luce del fatto che gli studi effettuati sulla fisiologia e sull'anatomia del kiwi hanno reso evidente la significativa richiesta di acqua ma anche la estrema sensibilità al ristagno idrico e a condizioni anossiche del suolo;
è stato evidenziato che la sommersione sia uno dei fattori importanti nell'eziologia della moria del kiwi, e come essa possa portare, anche rapidamente, a condizioni di anossia in grado di compromettere

lo stato fisiologico e le capacità di difesa della pianta; tuttavia, una gestione agronomica delle colture che provvedesse il miglioramento dell'aerazione del suolo ed evitasse i ristagni di acqua non è stata sufficiente a prevenire l'insorgenza del fenomeno;
peraltro, prove in ambiente controllato svolte dall'Università degli Studi di Udine hanno dimostrato che la moria del kiwi non può essere semplificabile come una mera risposta fisiologica della pianta ai periodi di sommersione, dal momento che la sola applicazione di periodi di sommersione in terreni sterilizzati non ha indotto la comparsa dei sintomi, che si sono manifestati invece laddove i terreni erano stati prelevati in siti con moria;
anche l'alta temperatura del suolo, è stata ipotizzata come possibile causa, o concausa, del fenomeno;
i cambiamenti climatici potrebbero non solo influenzare la risposta fisiologica del kiwi, ma anche l'attività e l'equilibrio delle popolazioni microbiche del suolo: ad oggi mancano analisi su un'ampia casistica per poter ipotizzare quali fattori possano aver agito in favore di microrganismi patogeni;
negli areali e nelle coltivazioni colpite è stata riscontrata la presenza di diversi microrganismi patogeni, anche non presenti contemporaneamente ad indicare un legame con la moria. Ad oggi sono state riscontrate diverse specie di oomiceti, di funghi e di batteri;
l'impiego di portainnesti idonei potrebbe essere un approccio ipoteticamente risolutivo al fenomeno: per tutte le specie frutticole e orticole l'impiego dei portainnesti ha permesso spesso di superare problemi legati al terreno, sia di origine fisica che patologica. Si è iniziato a testare questa ipotesi con alcuni portainnesti recentemente apparsi sul mercato: questo studio deve essere approfondito ed ampliato con nuovi materiali e con una osservazione pluriennale. Per l'actinidia questo percorso è appena iniziato, ma vi sono grandi potenzialità dato l'ampio germoplasma esistente (soprattutto in Cina) da valutare per la tolleranza alla moria oltre che per il comportamento agronomico e produttivo con le varietà coltivate;
considerato che:
il fenomeno della moria del kiwi è un problema di estrema gravità, che ha già messo in ginocchio un comparto strategico dell'agricoltura nazionale; esso tuttavia, fino ad oggi, è stato studiato ed affrontato in maniera prevalentemente "locale", con azioni promosse da enti territoriali e di ricerca che hanno interessato specifici areali e talvolta senza sostegno economico finalizzato;
il quadro complessivo delle cause della moria è ancora in attesa di una completa definizione: come si è visto, la struttura del terreno, l'acqua ed i microorganismi appaiono avere un ruolo importante, così come i cambiamenti climatici in atto, con le conseguenti variazioni di piovosità e temperature; anche l'impiego di portainnesti idonei rappresenta una via da perseguire, ma i riscontri sperimentali necessari in tale prospettiva richiedono l'introduzione di nuovi materiali ed osservazioni pluriennali;
rilevato che:
per trovare una soluzione concreta e duratura al problema bisogna conoscere meglio le cause e testare varie ipotesi, e questo è possibile esclusivamente con un apposito programma di ricerca nazionale pluriennale che consenta uno studio multidisciplinare del fenomeno, per indagarne ed approfondirne molti aspetti;
le conoscenze di cui oggi disponiamo sono di fatto riconducibili al lavoro che alcuni enti ed istituzioni dei territori maggiormente colpiti hanno messo in campo in termini di ricerca, studio e sperimentazione in questi anni sul tema, dai servizi fitosanitari di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, al Laboratorio di biotecnologie microbiche applicate all'agricoltura e all'agroindustria di Torino, il CREA-Centro Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d'Arda, il CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Roma, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari AGROINNOVA e di Chimica del suolo dell'Università di Torino, il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine, ad Agrea Centro Studi di Verona, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale della regione Friuli Venezia Giulia , Veneto Agricoltura e la Fondazione AGRION per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura di Cuneo;
tutti questi soggetti si sono dati, proprio per ottenere una maggiore efficacia nel loro lavoro, un coordinamento spontaneo, che ha dovuto però scontare carenze dovute alle ridotte risorse disponibili;

rilevato in conclusione che:
presso il MIPAAF è stato istituito nel mese di settembre 2020, su indicazione del Comitato Fitosanitario Nazionale, un "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della "moria di kiwi"", con l'obiettivo di "coordinare le attività di ricerca e definire linee guida per la gestione di questa emergenza" di cui faranno parte il Servizio fitosanitario centrale, il CREA-DC e CREA-GB, e i Servizi fitosanitari regionali interessati, con diversi esperti, coinvolgendo anche le istituzioni di ricerca dei territori, i Servizi fitosanitari di Lazio, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata, oltre a degli *stakeholder* (OP e rappresentanti del commercio nazionale ed internazionale);
il gruppo di lavoro ha avuto il mandato di "definire i criteri di indagine per determinare le aree in cui si manifesta il fenomeno; indicare le misure utili a rallentarlo; stabilire le linee di ricerca multidisciplinari che affrontino gli aspetti legati alla relazione clima - suolo, alla fisiologia della pianta, nonché agli organismi nocivi secondari";

per quanto premesso, considerato e rilevato, si impegna il Governo:

1. a dedicare la massima attenzione e mettere in campo risorse economiche adeguate al grave fenomeno della "moria del Kiwi"", al fine di giungere ad identificarne le reali cause e di trovare soluzioni adeguate, tutelando gli impianti ancora efficienti ed in essere e salvaguardando le prospettive della coltura dell'actinidia, proprio per il ruolo così importante assunto nella frutticoltura del nostro paese e per la tutela della forza lavoro e del patrimonio di competenza esistente;

2. a prevedere in particolare il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che stanno lavorando sul tema nei molti territori colpiti da questa problematica in questi anni nel "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della "moria di kiwi", al fine di coordinare le attività di ricerca e definire le linee guida per una gestione efficiente ed efficace dell'emergenza;

3. a sostenere con un adeguato progetto complessivo, dotato delle risorse necessarie, un programma di ricerca dedicato, valorizzando il lavoro fatto finora dai diversi soggetti interessati (campi prova, impianti commerciali monitorati ed esperimenti messi a punto in condizioni controllate) quale punto di partenza per un progetto nuovo, con linee di ricerca che dovrebbero indagare quanto meno i seguenti aspetti:

a) agronomico, gestione del suolo, dell'acqua e dell'irrigazione, interazione pianta-suolo e pianta-acqua;

b) microbiologico, analisi degli agenti biotici (singoli e come consorzi microbici, patogeni e agenti utili) presenti nel terreno e nelle radici in diverse condizioni, con approcci ad ampio spettro quali l'analisi metagenomica per evidenziare microrganismi presenti e loro comunità;

c) fitopatologico, con approfondimenti eziologici: principalmente studi sui patogeni e sulle dinamiche che portano alla degradazione radicale (interazione ospite/patogeni, valutazione delle condizioni ambientali favorevoli/sfavorevoli per l'aggressività dei patogeni più comuni, studio sul rinnovo degli apparati radicali), e lavoro sui portainnesti resistenti al fine di fornire risposte reali per la lotta contro la malattia;

d) pedologico, ovvero analisi della tessitura e della struttura del suolo, per correlare tutte le osservazioni con le condizioni chimico-fisiche del terreno, analisi chimica e metabolomica, per evidenziare la presenza di sostanze tossiche o metaboliti rilasciate dai microorganismi o dalle piante in condizioni di stress;

e) fisiologico, mediante analisi della fotosintesi, traspirazione, efficienza d'uso dell'acqua, nutrizione, bilancio ormonale, crescita epigea (analisi multispettrale puntuale e aerea) ed ipogea (apparati radicali), produzione e qualità;

f) genomico, ovvero studio della risposta agli stress mediante analisi dei geni chiave implicati nelle diverse vie metaboliche in situazioni di moria vs sano;

g) genetico, ovvero valutazione del germoplasma per la ricerca di portainnesti tolleranti e relativa affinità, portamento, produzione quali-quantitativa, e miglioramento genetico;

h) climatologico, ovvero analisi climatiche (storiche e monitoraggio *real-time*) dell'ambiente e del suolo, mitigazione degli eventi che causano stress nelle piante;

4. nell'ambito delle risorse del Ministero disponibili, dotare il tavolo di coordinamento nazionale "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della "moria di kiwi"" di adeguate risorse, valorizzando le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni colpite, per permettere una completa mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di nuovi prodotti o soluzioni, per la definizione di linee guida e protocolli di coltivazione, prevedendo la più ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali e a livello tecnico.

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.
Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (*PD*) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.
I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.
L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BITI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice ABATE (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

NT

La Commissione

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1197
XVIII Legislatura

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
Titolo breve: *Valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 110 (pom.)
23 marzo 2021
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 381 (pom.)
16 marzo 2021

N. 441 (pom.)
7 settembre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

24 marzo 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 2021
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo a condizione che:
- all'articolo 3, comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
- inoltre, agli articoli 3 e 4, i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» siano sostituite, ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «delle politiche agricole, alimentari e forestali».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
381ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,25.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO formula un indirizzo di saluto alla senatrice Fiammetta Modena, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Pichetto Fratin, nominato Vice ministro dello sviluppo economico, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, riconosce il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina, mentre il comma 2 pone l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano fissati i limiti massimi di spesa, il che appare difficilmente compatibile con il riconoscimento del diritto all'erogazione gratuita di cui al comma 1. Il comma 5 prevede, per il latte di asina confezionato, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento. In relazione all'articolo 3, segnala che il comma 1 istituisce un credito d'imposta a favore dei soggetti che producono latte d'asina, in misura pari a 4 euro al litro. I commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 prevedono inoltre l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Osservatorio permanente sul latte d'asina. Anche se, al comma 2, viene prevista la gratuità del mandato, occorre avere conferma che non derivino oneri né inerenti allo

svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio previste dal comma 3, né dal supporto in termini di locali, beni strumentali e risorse di personale che il Ministero presumibilmente dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Osservatorio. L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale. A tale riguardo, occorre valutare se le attività in questione possano comportare maggiori oneri o possano essere svolte nell'ambito delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente per tali finalità. Per quanto riguarda l'articolo 5, viene previsto che il controllo sulla produzione del latte d'asina sia demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Appare, quindi, opportuno acquisire conferma che tale previsione rientri tra i compiti dell'Istituto già previsti a legislazione vigente. L'articolo 6, infine, valuta gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e dispone la copertura di tali oneri mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).
In relazione alle osservazioni sopra esposte, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, apposita relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Appare, altresì, necessario riformulare la clausola di copertura di cui al richiamato articolo 6, inserendo dopo la parola: "mediante", la parola: "corrispondente" e spostando la decorrenza dell'onere all'anno 2021, nonché acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la necessità di richiedere la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3,del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) ***Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che l'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo, recante misure per l'attuazione del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia compatibile con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2120) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Steger, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, che introduce particolari

modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sarebbe opportuno avere conferma, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, come asserito nella relazione tecnica.
Analogamente, chiede conferma che le spese per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nel pomeriggio e nella sera di lunedì siano compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì, fornendo al riguardo anche dati integrativi a supporto.
Infine, occorre avere chiarimenti sugli oneri per l'impiego delle forze di polizia per la vigilanza ai seggi che dovranno prolungare l'attività di un giorno o due. A tale proposito, infatti, la relazione tecnica richiama, a fini di copertura, il limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2020. Tuttavia, si tratta di una tipologia di spesa ricadente negli oneri inderogabili, come tali incomprimibili: occorre pertanto acquisire, a integrazione della relazione tecnica, elementi di quantificazione della spesa, allo scopo di verificare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 211 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Peraltro, con specifico riferimento all'articolo 6, occorre costruire la quantificazione degli oneri come previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, e appurare l'effettiva disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) utilizzato a copertura.
Per quanto attiene agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (che rimodula l'efficacia temporale dei benefici fiscali) e 3.2 (che introduce un'esenzione fiscale per i terreni agricoli).
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 (sulla disciplina applicabile ai lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane).
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 che interviene sull'individuazione delle piccole e microimprese beneficiarie delle agevolazioni.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 che sostituiscono o modificano l'articolo 6, intervenendo sulla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in esame e concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore MANCA (*PD*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel mettere a disposizione una nota istruttoria, rappresenta la necessità di acquisire formale relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del provvedimento, in particolar modo per le attività di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 previste in capo al Ministero del lavoro, all'INPS, all'INAIL, all'ISTAT e all'ANPAL, che sono tenuti a fornire annualmente i dati sulla cui base viene stimato il costo della manodopera, ai fini dell'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che sul disegno di legge in esame la Commissione aveva chiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta n. 184 del 23 luglio 2019.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione del riesame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli ulteriori emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere non ostativo condizionato sul testo del disegno di legge, facendo presente che essa è sostanzialmente identica a quella illustrata lo scorso 9 marzo, con alcune correzioni di carattere contabilistico: "La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti

condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.";
- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.";
- dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-*bis* (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un parere conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), con riferimento agli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 5.100, 5.200, 6.200, 6.300 e 7.0.100, fa presente che non vi sono ,per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo sugli emendamenti testé esaminati.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori

in situazioni di disagio
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio 2020.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che la Commissione aveva formalmente chiesto la relazione tecnica sul testo unificato nella seduta n. 132 del 6 marzo 2019. Peraltro, il tema alla base dei disegni di legge in titolo risulta di stringente attualità, alla luce dei numerosi episodi di cronaca che purtroppo continuano a verificarsi in diverse strutture scolastiche e assistenziali.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che sul testo unificato era stata elaborata una relazione tecnica di cui si rende necessario l'aggiornamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Governo ad avviare le iniziative necessarie per aggiornare la suddetta relazione tecnica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 10 marzo, il relatore Marco Pellegrini aveva presentato una proposta di parere non ostativo con una condizione e alcune osservazioni.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla prossima seduta, per consentire ai senatori un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 marzo 2021, già convocata alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,55.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
441ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.2 (testo 4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre in tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), fermo restando che il comma 5, relativo all'istituzione di un credito d'imposta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva della Corte dei conti in relazione alla gestione delle risorse del PNRR.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli emendamenti 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione tecnica, resta contrario.
Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifiche apportate al testo precedente, su cui era stato espresso un avviso favorevole.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, chiede al Governo se è in grado di dare risposta sulle questioni segnalate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) segnala la rilevanza sociale del provvedimento, in considerazione della particolare capacità nutrizionale e dell'elevata tollerabilità del latte d'asina, soprattutto per i neonati.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente sollecitato in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente i rilievi avanzati sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo stato dell'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) ***Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il PRESIDENTE chiede l'avviso del Governo sul provvedimento, ricordando che la Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) ***Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*** , approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, la rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole:", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo"; al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole:" a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti:" a carico della finanza pubblica"; all'articolo 7, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:" 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1. 3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con l'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono in capo alle regioni e agli enti locali l'obbligo di adottare iniziative per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e degli enti locali l'obbligo di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare l'emendamento 3.6 che consente ai comuni di riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le identiche proposte 4.1, 4.2 e 4.3 che impongono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alle analoghe proposte 4.6, 4.7 e 4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.6, che istituisce un apposito nucleo di prevenzione e controllo all'interno del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, in assenza di una relazione tecnica necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in senso contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell'attività posta a carico degli enti territoriali appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.
Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'interno.
Concorda infine con il relatore sull'onerosità della proposta 6.6.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, così da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede redigente.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) richiama le questioni sollevate sul testo e sugli emendamenti presentati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, recante maggiori oneri. In relazione all'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera *a)*, mentre formula una valutazione contraria sulla lettera *b)*, nella parte in cui utilizza come copertura finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'economia e le finanze, in sostituzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5, in assenza di relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2), che supera il testo base 1.4, su cui pertanto prospetta l'espressione di un parere contrario.

Sull'emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per verificare l'adeguatezza della quantificazione e della copertura, in assenza della quale l'avviso del Governo è contrario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame delle analoghe proposte 1.3 e 1.5.

Interviene il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) che, dopo avere espresso perplessità di carattere generale sull'approvazione di singoli disegni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni musicali, chiede al Governo chiarimenti sull'esistenza di uno specifico stanziamento, definito nella legge di bilancio, a favore del *Festival* in oggetto.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al riguardo.

La relatrice BOTTICI (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a decorrere dal 2022", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.
Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *a)* e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b)*.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro alle richieste formulate dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Presutto, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a)*, mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera c-*quinquies*). Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *i)*, in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera *l)* sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera l-*ter)*, che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo 2), laddove consente lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali effetti

finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 2) e 15.0.9/24 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 settembre 2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.